

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

GIOVEDÌ 8 OTTOBRE 1964

(27^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Proroga dell'esenzione dall'imposta di bollo per gli atti relativi agli ammassi volontari di prodotti agricoli » (407) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 573, 574, 575, 577, 578
BERTOLI	576, 577, 578
BONACINA	574, 575, 576, 578
CONTI	576
FERRARI AGGRADI, <i>Ministro dell'agricoltura e foreste</i>	577, 578
GIGLIOTTI	574
MARTINELLI	575
PIRASTU	573, 574, 577
SALARI, <i>relatore</i>	573, 574, 576, 577
VALSECCHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	575, 577

« Trasferimento dei vincoli in favore dello Stato esistenti sul terreno di metri quadrati 1.780, sito in Milano, ceduto dallo Stato all'Associazione nazionale " Cesare Beccaria " in applicazione del regio decreto-legge 6 luglio 1925, n. 1180, su altro suolo di metri quadrati 48.000 che sarà ceduto a detta As-

sociazione dal comune di Milano » (489) (D'iniziativa del deputato Migliori) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE	Pag. 566, 567, 568
BENSI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	567
BERTOLI	566
CONTI, <i>relatore</i>	566, 567
GIGLIOTTI	567

« Autorizzazione a stipulare una convenzione d'impegno per la cessione al comune di Melfi del podere demaniale sito in località " Valle Verde " dello stesso Comune, in permuta alla pari con il podere " Caritati " e con parte del bosco " Frasca ", di proprietà comunale » (539) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	568, 569, 572
BENSI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	569, 570, 571, 572
CONTI, <i>relatore</i>	568, 569, 571
FRANZA	570
GIGLIOTTI	569, 570, 571, 572
MARTINELLI	569, 570, 571
RODA	570
STEFANELLI	572

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

27ª SEDUTA (8 ottobre 1964)

La seduta è aperta alle ore 10,05.

Sono presenti i senatori: Bertoli, Bertone, Bonacina, Bosso, Cenini, Conti, De Luca Angelo, Franza, Gigliotti, Lo Giudice, Magliano Terenzio, Maier, Martinelli, Parri, Pecoraro, Pellegrino, Pesenti, Pirastu, Roda, Roselli, Salari, Stefanelli, Stirati e Trabucchi.

Intervengono il Ministro dell'agricoltura e delle foreste Ferrari Aggradi e i Sottosegretari di Stato per le finanze Valsecchi e Bensi e per il tesoro Belotti.

MAIER, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa del deputato Migliori: « Trasferimento dei vincoli in favore dello Stato esistenti sul terreno di metri quadrati 1.780, sito in Milano, ceduto dallo Stato all'Associazione nazionale " Cesare Beccaria " in applicazione del regio decreto-legge 6 luglio 1925, n. 1180, su altro suolo di metri quadrati 48.000 che sarà ceduto a detta Associazione dal comune di Milano » (489) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Migliori: « Trasferimento dei vincoli in favore dello Stato esistenti sul terreno di metri quadrati 1.780, sito in Milano, ceduto dallo Stato alla Associazione nazionale " Cesare Beccaria ", in applicazione del regio decreto-legge 6 luglio 1925, n. 1180, su altro suolo di metri quadrati 48.000 che sarà ceduto a detta Associazione dal comune di Milano », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a trasferire i vincoli in favore dello Stato esistenti sul terreno di metri quadrati 1.780, sito in Milano, alienato dallo Stato all'As-

sociazione nazionale « Cesare Beccaria » con atto 4 agosto 1925, n. 4634, di repertorio, stipulato dall'Intendenza di finanza di Milano in applicazione del regio decreto-legge 6 luglio 1925, n. 1180, sul suolo di metri quadrati 48.000 circa, del pari sito in Milano, che sarà ceduto dal Comune di Milano alla stessa Associazione in permuta del predetto terreno di metri quadrati 1.780 e di altri terreni di proprietà della stessa. Il trasferimento dei predetti vincoli sarà effettuato col medesimo atto da stipularsi per la permuta dei suindicati beni, tra l'Associazione nazionale « Cesare Beccaria » e il Comune di Milano.

Il Ministro delle finanze provvederà con proprio decreto all'approvazione del relativo atto.

CONTI, relatore. Questo disegno di legge, d'iniziativa del deputato Migliori, è già stato approvato dalla Camera dei deputati con un lievissimo emendamento aggiuntivo al primo comma dell'articolo unico e consistente più precisamente nella frase: « Il trasferimento dei predetti vincoli sarà effettuato col medesimo atto da stipularsi per la permuta dei suindicati beni, tra la Associazione nazionale " Cesare Beccaria " e il comune di Milano ».

Per comprendere i termini della questione che ci interessa, è bene fare una premessa già fatta alla Camera dal relatore onorevole Longoni — dove, a differenza del Senato, questo disegno di legge era stato assegnato alla Commissione similare alla nostra non in sede deliberante, ma in sede puramente referente — e precisamente questa: noi abbiamo a Milano un ente morale che è stato fondato il 14 dicembre 1907...

BERTOLI. Penso che, poichè si tratta di cose tanto ovvie e noi dobbiamo occuparci in Commissione di moltissime di queste permute, sarà opportuno esaurire la discussione del provvedimento nel più breve tempo possibile.

CONTI, relatore. Da parte mia ben volentieri, ma io avrei preferito narrarvi tutti i precedenti.

B E N S I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Pensiamo sia preferibile ascoltarli in sintesi.

C O N T I , *relatore*. D'accordo, li esporro in sintesi. Noi abbiamo un ente morale per la tutela, rieducazione e redenzione dei minorenni traviati, al quale è stato ceduto gratuitamente un appezzamento di terreno di area limitata, cioè di soli 1.780 metri quadrati. Per perseguire i suoi fini istituzionali questo ente è stato costretto ad acquistare altre aree, a chiedere e ottenere in concessione dal comune di Milano altro terreno da edificare. Quando però è avvenuta la cessione iniziale da parte del demanio, nell'articolo 2 del relativo decreto in data 4 agosto 1925, repertorio n. 4634, furono stabiliti dei vincoli, per cui, qualora l'Associazione cessi la propria attività, o le dia una destinazione diversa, o voglia destinare l'edificio ad altri fini, il demanio ha la possibilità di sostituirsi all'Associazione stessa esercitando la stessa attività in vista della quale il terreno è stato ceduto, oppure di riscattare il terreno in questione al prezzo di mercato al momento nel quale avviene il riscatto.

Successivamente l'Associazione è stata costretta ad acquistare altro terreno, ampliando gli edifici già costruiti ed ha chiesto, come ho già detto, altro terreno al comune di Milano. Ma nonostante tutto ciò, il suolo si è rivelato ancora insufficiente al bisogno. Il comune di Milano, per andare incontro alle crescenti necessità dell'Associazione, ha stipulato una convenzione, in base alla quale il Comune stesso cede alla « Cesare Beccaria » un'area comunale periferica di circa mq. 48.000, su cui sorgerà la nuova sede dell'Ente; questo, dal canto suo, cederà al comune di Milano l'intera area di Via Filangieri sulla quale sorgono attualmente i suoi edifici.

Secondo le perizie dell'Ufficio tecnico erariale i valori delle due superfici si equivalgono, anzi c'è una lieve differenza a favore del demanio. Perchè il demanio stesso intervenga in senso favorevole a questo trapasso, occorre che i vincoli a favore dello Stato previsti dall'articolo 2 del decreto di cessione siano trasferiti sulla nuova area.

G I G L I O T T I . Quali sono questi vincoli?

C O N T I , *relatore*. Li ho già elencati. Comunque posso leggere l'articolo 2 per maggior precisione: « Qualora l'Associazione " Cesare Beccaria " venga sciolta, muti il fine della sua attività, o voglia destinare l'edificio ad altri scopi che non siano quelli inerenti alla tutela, alla rieducazione o alla redenzione del minorenne traviato, ed altro Ente morale, previo consenso delle Amministrazioni interessate, non intenda assumere l'esercizio di questa attività, lo Stato ha facoltà di sostituirsi all'Associazione stessa, entrando in libera proprietà dell'area e dell'edificio, escluso qualunque compromesso o indennizzo, e senza altro obbligo di formalità che il decreto emanato di concerto dal Ministero per la giustizia e da quello per le finanze.

Nel caso in cui l'Amministrazione non voglia valersi di questa facoltà, ha diritto di ottenere il prezzo corrente dell'area concessa dal presente decreto ».

P R E S I D E N T E . Questo articolo 2 non c'è più.

C O N T I , *relatore*. L'articolo 2 era contenuto nel decreto di cessione preesistente. Ed è per questo che nell'articolo unico è stato aggiunto dalla Camera un emendamento secondo cui: « Il trasferimento dei predetti vincoli sarà effettuato col medesimo atto da stipularsi per la permuta dei suindicati beni, tra l'Associazione nazionale " Cesare Beccaria " e il comune di Milano ».

B E N S I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Bisogna tener presente che la Commissione della Camera aveva approvato in sede referente questo disegno di legge proponendo l'emendamento aggiuntivo quando ancora si doveva stipulare il contratto di permuta. Ora, poichè il contratto è stato stipulato, si chiede di eliminare questo paragrafo aggiunto dalla Camera e di ritornare al testo precedentemente formulato.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

In merito all'articolo unico, del quale ho già dato lettura, è stato presentato dal Governo un emendamento tendente a sopprimere l'ultimo periodo del primo comma, che già aveva formato oggetto di un emendamento aggiuntivo da parte della Camera dei deputati. Si tratta delle parole: « Il trasferimento dei predetti vincoli sarà effettuato col medesimo atto da stipularsi per la permuta dei suindicati beni, tra l'Associazione nazionale " Cesare Beccaria " e il comune di Milano ».

Lo metto ai voti.

(*E approvato*).

Metto ai voti l'articolo unico quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*E approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione a stipulare una convenzione d'impegno per la cessione al comune di Melfi del podere demaniale sito in località " Valle Verde " dello stesso Comune, in permuta alla pari con il podere " Cariatì " e con parte del bosco " Frasca ", di proprietà comunale » (539)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione a stipulare una convenzione d'impegno per la cessione al comune di Melfi del podere demaniale sito in località « Valle Verde » dello stesso Comune, in permuta alla pari con il podere " Cariatì " e con parte del bosco " Frasca ", di proprietà comunale ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

CONTI, relatore. Il Comune di Melfi, in data 18 aprile 1961, fece domanda di acquistare in proprietà, per l'attuazione del piano regolatore della città, il podere demaniale sito in località « Valle Verde » dell'estensione di ha. 14.94.31, attualmente in uso al Ministero dell'agricoltura e delle fo-

reste e destinato a podere dimostrativo, offrendo in permuta due appezzamenti di terreno di proprietà comunale, il podere « Cariatì » ed una parte del bosco « Frasca », di estensione maggiore (rispettivamente ha. 9.96.46 e ha. 55.00.00), ma di prezzo notevolmente inferiore. Il fondo di proprietà demaniale, infatti, ha avuto una stima di lire 52 milioni, mentre i terreni comunali rispettivamente di 10 milioni e 19.250.000, per un valore complessivo di lire 29.250.000. Tuttavia, per rendere i due nuovi terreni, che mancano delle necessarie attrezzature, idonei alla destinazione di poderi sperimentali, è stata preventivata una spesa di lire 23.095.670 che dovrà essere a carico del comune di Melfi. In tal modo il valore complessivo dei terreni comunali viene ad essere leggermente superiore a quello del fondo demaniale che, come ho già detto, è stato stimato 52 milioni.

Mi pare superfluo far rilevare che il disegno di legge prevede la semplice autorizzazione a stipulare, e che il trasferimento reciproco dei beni avverrà in un momento successivo mediante contratto. Il comune di Melfi, inoltre, per mettere in completa efficienza i due appezzamenti di terreno così destinati, si è impegnato:

1) a cedere allo Stato i terreni necessari per la costruzione di una strada che colleghi la nazionale Melfi-Rocchetta con la località « Casone », e per la realizzazione di un laghetto artificiale con area di rispetto a monte della stessa località;

2) alla costruzione di diritti di servitù per l'eventuale costruzione di un elettrodotto e di un acquedotto, e di passaggio per una condotta sotterranea che dal laghetto raggiunga la citata località « Casone ». Tali vincoli, accettati dal Comune, migliorano ulteriormente la situazione a favore del demanio, tanto più che, trattandosi di servitù convenzionali e non legali, non è previsto alcun obbligo o contropartita da parte dello Stato in favore del quale sono costituite.

Il disegno di legge è composto di due articoli, il primo dei quali stabilisce le condizioni alle quali deve avvenire la permuta, ed il secondo specifica che al trasfe-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

27ª SEDUTA (8 ottobre 1964)

rimento reciproco dei beni sarà provveduto con contratto appena il Comune avrà adempiuto a tutti gli impegni assunti e dopo che le opere saranno state ultimate, collaudate e riconosciute dall'Ufficio tecnico erariale conformi al progetto.

MARTINELLI. Vorrei sapere dall'onorevole relatore se i due poderi comunali sono contigui.

CONTI, *relatore*. Esattamente non lo so, ma è da supporlo. Vero è, però, che si parla di una condotta sotterranea.

MARTINELLI. La cosa non ha importanza, poichè i due terreni si potrebbero trovare a diversi livelli di quota.

BENSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Se non proprio confinanti, i due terreni devono essere per lo meno contigui, giacchè figurano nella stessa scheda catastale.

GIGLIOTTI. Il nostro Gruppo è sostanzialmente favorevole al disegno di legge. Desidero però fare alcune osservazioni. Da quanto esposto dall'onorevole relatore, sembrerebbe che lo Stato riceva in permuta dal Comune più di quanto non gli conceda, poichè al valore complessivo dei due terreni comunali di lire 29.250.000 vanno aggiunte le spese per i lavori necessari a renderli idonei alla destinazione di poderi sperimentali per un importo complessivo di lire 23.095.670. D'altra parte, ritengo che, impegnandosi il comune di Melfi ad una tale serie di gravosi adempimenti senza contropartita alcuna, passerà molto tempo prima che si possa giungere alla realizzazione della permuta.

BENSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sono già quattro anni che gli interessati stanno lavorando al progetto.

GIGLIOTTI. Inoltre, poichè la costituzione di una servitù presuppone sempre il pagamento di una indennità, è meglio

specificare che nulla è dovuto a tale titolo da parte dello Stato. Per questo chiedo che ai punti 5 e 7 dell'articolo 1, là dove si parla di « costituire il diritto di servitù per l'eventuale costruzione di un elettrodotto e di un acquedotto » e di « costituire la servitù di passaggio per una condotta sotterranea che dal laghetto raggiunga la località « Casone », siano aggiunte, a titolo di precisazione e di maggior chiarezza, le parole « senza indennità ».

CONTI, *relatore*. Ho già precisato che si tratta di servitù convenzionali che come tali non comportano alcuna contropartita da parte dello Stato. Se si fosse trattato di servitù legali, non sarebbe stato necessario menzionarle specificatamente.

GIGLIOTTI. La servitù si può costituire o per atto di imperio o per accordo delle parti, ma presuppone sempre il pagamento di una indennità. D'altra parte ritengo che aggiungere le parole: « senza indennità » non debba costituire una difficoltà e giovi alla chiarezza del testo.

CONTI, *relatore*. Le servitù di passaggio e le servitù *abducendi* risalgono al diritto romano e si ha il diritto di imporle; con la differenza che, essendo servitù legali, non presuppongono alcuna indennità. Aggiungerlo è superfluo.

PRESIDENTE. Ma che male c'è a dire: « senza indennità »?

BENSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Io sono del parere del relatore, però non mi oppongo alla precisazione.

CONTI, *relatore*. La si aggiunga pure, ma non è necessaria.

MARTINELLI. Io mi sto sforzando di capire per quale motivo il Comune propone questa permuta.

CONTI, *relatore*. Si tratta di un'esigenza del piano regolatore.

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)27^a SEDUTA (8 ottobre 1964)

M A R T I N E L L I . Se il podere demaniale sito in località « Valle Verde » deve diventare un podere dimostrativo, mi domando per quanto tempo il Comune che lo acquista è obbligato a tenerlo come tale, o se può dichiararlo edificabile. Questa ultima possibilità è, in definitiva, quella che più ci interessa.

B E N S I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Al Ministero dell'agricoltura interessa non subire alcun danno, il Ministero delle finanze è d'accordo, per cui non c'è assolutamente motivo di preoccupazione. Se il Comune, dal canto suo, ha accettato questa clausola, vuol dire che vi trova la sua convenienza per quanto concerne il piano regolatore.

M A R T I N E L L I . Allora io sono d'accordo.

R O D A . Pur dichiarandomi favorevole al disegno di legge, mi sembra doveroso mettere in rilievo quanto segue: in sintesi lo Stato cede al comune di Melfi dei terreni per un valore di 52 milioni di lire; il Comune, a sua volta, dà in cambio allo Stato un'area valutata dall'Ufficio tecnico erariale lire 29 milioni. La differenza, quindi, è di 23 milioni. La verità è che il Comune, non disponendo dei 23 milioni necessari per un esatto conguaglio, si è impegnato a diluire nel tempo l'onere che evidentemente non poteva assumere prima. Di qui tutto uno stillicidio di norme e contronorme, che saranno anche state osservate, perchè giustamente il Sottosegretario ci informa che si tratta di una convenzione di alcuni anni fa; ma, quando si compra e si vende, quantità e qualità debbono essere omogenee, non eterogenee. Quando s'incominciano a introdurre clausole di questo tipo, di cui nessuno di noi sarà in grado di controllare, nel tempo, la esecuzione e il contenuto economico, sarebbe opportuno trovare una forma di conguaglio immediato in maniera di mettere il Comune in condizione di attuare il suo piano regolatore.

Comunque, ripeto, io non mi oppongo.

B E N S I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Grazie. Allora non ci resta che aggiungere le parole: « senza indennità ».

G I G L I O T T I . Io sono favorevole all'emendamento.

F R A N Z A . Da quanto ha esposto il relatore debbo rilevare che si tratta di un terreno che già è nel patrimonio disponibile dello Stato, il che contrasta con la intestazione del disegno di legge, laddove è detto che trattasi di un podere demaniale. Ora non vorrei, dato che su questo punto non ci sono venuti chiarimenti da nessuna parte, che al momento della stipula della convenzione sorga l'impedimento del vincolo demaniale con la conseguente impossibilità di operare la permuta in considerazione che i beni demaniali non possono essere nè alienati nè permutati. Questo è un punto che va chiarito.

B E N S I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. È la convenzione che decide.

F R A N Z A . Allora è necessario con legge apposita dichiarare che il terreno demaniale entra a far parte del patrimonio disponibile dello Stato. Questa affermazione deve essere fatta esplicitamente nell'articolo 1 del disegno di legge, se non è ivi contenuta. Ma può darsi che la intestazione del disegno di legge sia sbagliata. Ecco perchè ritengo opportuni alcuni chiarimenti.

Secondo punto: nel merito sono favorevole. Si tratta di un piccolo Comune della Basilicata e quindi le sue necessità, per quanto si riferisce al piano regolatore, dovrebbero trovare comprensione da parte degli organi dello Stato. Di solito i piani regolatori implicano vincoli di spesa e quindi, data la gratuità dell'esecuzione, i Comuni riescono a farvi fronte con mutui e provvidenze normali; in questo caso invece si richiede al comune di Melfi un onere superiore perfino al valore del terreno che viene ceduto. Ciò costituisce per me una dolorosa sorpresa, perchè tutti i precedenti noti a questa Commissione dimostrano che c'è stata sempre una certa larghezza da parte dello

Stato quando si è trattato di cedere in permuta a Comuni beni del suo patrimonio disponibile. Potrei citare molteplici esempi in questo senso, ma non è il caso di farlo qui.

Non vedo perciò l'opportunità di insistere in puntualizzazioni del genere di quella che ci viene proposta in questo momento, di un'eventuale costituzione di servitù senza onere da parte dello Stato, perchè può darsi che nelle intese precedenti vi sia stata anche una previsione di oneri, e quindi noi non faremmo che consolidare una situazione che già si presenta contraria agli interessi del comune di Melfi.

C O N T I , *relatore*. Senatore Franza, non solo è qui presente il Sottosegretario Bensi che potrà fornirle tutti i dati concreti, ma ritengo che, comunque, anche se questa disponibilità in atto non esistesse, la formula adoperata nell'intestazione del disegno di legge sia esatta, perchè qui si parla di autorizzazioni a stipulare una convenzione; quindi noi non abbiamo la disponibilità del fondo « Valle Verde », e allo stato attuale, non essendo esso disponibile, si andrebbe incontro a quelle conseguenze previste dagli articoli del Codice civile per quanto riguarda i beni demaniali. Qui c'è evidentemente una convenzione: quando si arriverà alla stipulazione, vi sarà anche la disponibilità, perchè nel frattempo le due amministrazioni si saranno accordate per far diventare il terreno demaniale un bene semplicemente patrimoniale.

Relativamente al rilievo fatto, che può essere giusto dal punto di vista amministrativo nell'interesse degli enti locali, ai quali siamo sempre andati incontro con criteri di larghezza, osservo che, in sostanza, questa valutazione vien fatta dall'organo competente, cioè dalla Giunta provinciale amministrativa, la quale avrà certamente approvato tutte le delibere del Comune.

B E N S I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ad ogni modo noi abbiamo fatto fare una nuova stima per non aggravare la situazione.

C O N T I , *relatore*. Penso che, salvo quella variante suggerita da una preoccupazione di chiarezza e che a mio parere personale è superflua, il disegno di legge possa essere approvato.

M A R T I N E L L I . Il senatore Franza si è chiesto se il bene in questione appartenga o meno al demanio pubblico. A tal proposito, per fugare ogni possibile dubbio, voglio ricordare che l'articolo 822 del Codice civile definisce esplicitamente tutti i beni demaniali come il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti, i fiumi, i torrenti, i laghi, e via dicendo. Tra di essi, come ciascuno può constatare, non è assolutamente possibile far rientrare il potere demaniale che oggi si vuol permutare. D'altra parte, l'articolo 829 dello stesso Codice civile stabilisce che « il passaggio dei beni dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato deve essere dichiarato dall'autorità amministrativa », quindi non per mezzo di una legge.

Ritengo pertanto che, data la natura del bene e in considerazione del fatto che il disegno di legge è stato presentato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, il dubbio sollevato non abbia manifestamente ragione di esistere.

C O N T I , *relatore*. Sono pienamente d'accordo con il senatore Martinelli. È vero che l'elencazione dell'articolo 822 non comprende tutti i beni demaniali, ma è pur vero che il potere, di cui al disegno di legge in esame, non presenta le caratteristiche che sono proprie di tali beni.

G I G L I O T T I . In linea generale mi trovo d'accordo con le osservazioni fatte dal senatore Franza circa il trattamento riservato al comune di Melfi. Aggiungo però che, se è vero che troppo spesso non vengono accordate ai Comuni quelle agevolazioni di cui avrebbero estremo bisogno, è pur vero che nel caso specifico vi è uno stato di necessità, dovendosi ricostituire a Melfi il potere sperimentale già esistente.

S T E F A N E L L I . Il comune di Melfi ha urgente necessità di stipulare la convenzione per risolvere la crisi edilizia e provvedere alla costruzione di case per i lavoratori e per il ceto medio. Per ovviare a tale situazione, ha accettato una permuta anche a condizioni non eccezionalmente vantaggiose. Mi dichiaro pertanto favorevole al disegno di legge e, per le considerazioni esposte, vorrei pregare l'onorevole rappresentante del Governo di accelerarne l'iter presso l'altro ramo del Parlamento.

B E N S I , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Ho poco da aggiungere alle osservazioni fatte dagli onorevoli senatori. Il disegno di legge è stato approntato proprio per favorire il comune di Melfi e metterlo in condizione di risolvere il problema edilizio, ed i due enti contraenti sono pienamente d'accordo sulle modalità della permuta. Non esiste quindi alcun problema in tal senso.

Pregherei pertanto il senatore Gigliotti di ritirare l'emendamento che ha proposto, ad evitare che ciò possa costituire motivo di discussione nella stipulazione fra le due parti.

G I G L I O T T I . Accetto l'invito dell'onorevole Sottosegretario e non insisto sull'emendamento, purchè risulti dal verbale che le servitù di cui ai punti 5 e 7 dell'articolo 1 non sono gravate da alcuna indennità.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzata la stipula della convenzione tra lo Stato ed il comune di Melfi mediante la quale:

a) il comune di Melfi s'impegna a:

1) cedere allo Stato il podere « Carriati » del valore di lire 10.000.000;

2) eseguire, a proprie cure e spese, e secondo il progetto, redatto in conformità a quello dell'Ufficio tecnico erariale di Potenza, che sarà allegato all'atto d'impegno, la trasformazione del suddetto podere, al fine di renderlo idoneo come podere dimostrativo, qualunque possa risultare il costo delle opere al momento della loro esecuzione o collaudo;

3) cedere allo Stato ha. 55 del bosco « Frasca » per il valore complessivo di lire 19.250.000, obbligandosi a liberare tale zona dal vincolo di uso civico che grava sull'intero compendio;

4) cedere allo Stato il terreno necessario per la costruzione di una strada che colleghi la nazionale Melfi-Rocchetta con la località « Casone » ove è sita la parte del bosco di cui al precedente n. 3);

5) costituire il diritto di servitù per l'eventuale costruzione di un elettrodotto e di un acquedotto;

6) cedere allo Stato il terreno necessario per la realizzazione di un laghetto artificiale con area di rispetto a monte della suindicata località « Casone », per l'estensione che sarà determinata dall'Ufficio tecnico erariale sentito l'Ispettorato agrario provinciale;

7) costituire la servitù di passaggio per una condotta sotterranea che dal laghetto raggiunga la località « Casone »;

b) lo Stato, a sua volta, s'impegna a cedere al Comune, in permuta alla pari dei beni e delle prestazioni sopra specificate, il podere dimostrativo « Valle Verde » del valore di lire 52.000.000.

(È approvato).

Art. 2.

Al trasferimento reciproco dei beni sarà provveduto con contratto appena il Comune avrà adempiuto a tutti gli impegni assunti e dopo che le opere saranno state ultimate, collaudate e riconosciute dall'Ufficio tecnico erariale conformi al progetto citato.

Il Ministro delle finanze provvederà con propri decreti all'approvazione dell'atto di impegno e dell'atto di trasferimento.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Proroga dell'esenzione dall'imposta di bollo per gli atti relativi agli ammassi volontari di prodotti agricoli » (407)
(Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga dell'esenzione dall'imposta di bollo per gli atti relativi agli ammassi volontari di prodotti agricoli », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

SALARI, relatore. Il disegno di legge, composto di due articoli, stabilisce nella prima parte la proroga di due disposizioni relative a facilitazioni fiscali, e nella seconda l'estensione delle stesse agevolazioni a nuove forme di scambio per i prodotti agrari

La proroga si riferisce alla legge 10 maggio 1943, n. 397, che regolava la disciplina totalitaria della raccolta e destinazione dei cereali e stabiliva che i documenti, atti e quietanze relativi ad operazioni di ammasso, rilasciati nei rapporti fra ammassante da una parte ed ente ammassatore dall'altra, fatta eccezione delle cambiali, fossero esenti da imposta di bollo; e alla legge 20 novembre 1951, n. 1297, che, a differenza della prima, regolava gli ammassi volontari e stabiliva la medesima esenzione per gli atti (note, conti, fatture) connessi con le operazioni di conferimento.

Tali leggi hanno cessato la loro efficacia con il 31 dicembre 1961, ma le parti hanno continuato ad eseguire le operazioni fidando nella proroga delle esenzioni. Le agevolazioni fiscali troveranno ora effettiva attuazione soltanto per gli ammassi volontari,

mentre per l'ammasso per contingente la proroga avrà valore di semplice sanatoria, poichè tale forma di ammasso è venuta a cessare con il 30 giugno 1962 ed è stata sostituita da una nuova disciplina stabilita in conformità al regolamento n. 19 adottato dal Consiglio della Comunità economica europea.

Per tale motivo è necessario estendere le suddette agevolazioni a tutte le operazioni che verranno eseguite in dipendenza di tale nuova disciplina. Allo scopo provvede l'articolo 2, che stabilisce che le agevolazioni si applicano per un quinquennio agli atti, documenti e quietanze relativi ai rapporti fra gli istituti di credito e l'organismo d'intervento per il finanziamento delle operazioni di acquisti e vendite effettuati per conto dello Stato, in base alle norme comunitarie.

In sintesi, il disegno di legge si prefigge un triplice scopo: 1) sanare una situazione di carenza che si protrae dal 1° gennaio 1962; 2) prorogare per un quinquennio, sempre dal 1° gennaio 1962, le agevolazioni fiscali, previste per gli ammassi volontari; 3) estendere tali agevolazioni alle operazioni eseguite in conformità della nuova disciplina comunitaria.

Mi pare superfluo aggiungere che i suoi effetti si ripercuoteranno favorevolmente nel settore dell'agricoltura, che non può fare a meno di nessun intervento, seppur modesto.

Il disegno di legge è già stato approvato dalla Camera dei deputati e la Commissione agricoltura del Senato ha espresso parere favorevole. Per mio conto non posso che sollecitarne l'approvazione anche da parte della nostra Commissione.

PIRASTU. Su questo disegno di legge io vorrei fare alcune osservazioni e chiedere alcuni chiarimenti. C'è un punto su cui penso tutti dobbiamo essere d'accordo: e quel punto si riferisce alle esenzioni fiscali per gli ammassi volontari, che sono effettuati, in genere, dai piccoli agricoltori. Data la situazione in cui si trova l'agricoltura italiana, anche una piccola goccia può essere utile, come diceva giustamente il relatore.

Sull'articolo 2 vorrei però chiedere qualche chiarimento. In sostanza, questa misu-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

27ª SEDUTA (8 ottobre 1964)

ra di favore a chi va? Agli istituti finanziari. È appunto sull'articolo 2 che vorrei richiamare l'attenzione della Commissione. Quando si tratta di contadini che versano agli ammassi, favoriamoli senz'altro. Ma perchè disporre agevolazioni per gli istituti finanziari?

SALARI, *relatore*. Vorrei prima di tutto contestare l'affermazione che a conferire siano soltanto i piccoli agricoltori, perchè il senatore Pirastu conoscerà meglio di me l'andamento del mercato cerealicolo e in particolare di quello del grano, il cui raccolto è stato inferiore alle previsioni.

All'ammasso non confluiscono solo i piccoli agricoltori, anzi i piccoli preferiscono vendere al mercato libero, che offre un prezzo maggiore.

GIGLIOTTI. Vorrei anch'io chiarimenti sull'articolo 2 per sapere, in effetti, in quale direzione vanno quelle agevolazioni fiscali, e come si applicano.

SALARI, *relatore*. Non sono in grado di fornirle altre spiegazioni oltre quelle date.

PRESIDENTE. È una sanatoria.

SALARI, *relatore*. Se va a beneficio di un contraente, evidentemente il contraente può far condizioni migliori all'altra parte. Non è che da una parte ci sia uno che guadagna e dall'altra uno che perde. È un circuito aperto, non è un circuito chiuso, quello del mercato. Quindi i benefici che vanno a una parte, si ripercuotono sull'altra.

BONACINA. Io osservo che questo disegno di legge è stato presentato dal Ministro dell'agricoltura, e quindi credo sia necessaria la sua presenza. Infatti se il provvedimento, per una parte, ha carattere di sanatoria, per l'altra proroga le agevolazioni in dipendenza della nota situazione del mercato. Però noi non possiamo ignorare che il provvedimento è legato a una situazione, ora estremamente incerta, sulla quale la Commissione finanze e tesoro ha il dovere di chia-

rare le idee nei confronti di quelle obbligazioni che il Governo assume. E mi riferisco all'azione della Federazione italiana dei consorzi agrari, compiuta dal 1° luglio 1962 in poi, la quale, come la Commissione sa, è analoga all'azione compiuta in passato dalla Confederazione italiana dei consorzi agrari. Ma l'ente di gestione degli ammassi mantiene ancora in sospeso la questione dei rendiconti. Ragion per cui mi pare che sia necessaria la presenza del Ministro dell'agricoltura.

PRESIDENTE. La Commissione agricoltura ha espresso parere favorevole.

BONACINA. Ma siccome noi siamo in sede deliberante, la deliberazione della nostra Commissione penso debba avvenire in presenza del Ministro dell'agricoltura, il quale dovrà dirci qualche cosa di più in rapporto agli adempimenti che finora non sono stati effettuati.

Proporrei quindi di sospendere oggi l'esame del disegno di legge e di invitare il Ministro dell'agricoltura, o il Sottosegretario, a intervenire alla prossima seduta di Commissione perchè si possa discutere in merito alla questione di cui ho fatto cenno.

PRESIDENTE. Le questioni qui sottoposte sono squisitamente di competenza della Commissione finanze e tesoro, poichè si tratta di esenzioni da oneri fiscali. Il presentatore del disegno di legge è il Ministro dell'agricoltura, ma di concerto con il Ministro delle finanze. La responsabilità è del Ministro delle finanze, perchè il provvedimento non riguarda nessun problema dell'agricoltura, ma tasse da pagare o da non pagare.

PIRASTU. C'è una sanatoria, perchè le agevolazioni fiscali decorrono dal 1° luglio 1962.

PRESIDENTE. Sì, questo è un provvedimento di sanatoria. Io stesso mi sono meravigliato della dizione contenuta nell'articolo 2: « A decorrere dal 1° luglio 1962 ». Regola una posizione a partire dal

1º luglio 1962: si vede che nel frattempo nessuno ha pagato l'imposta di bollo.

MARTINELLI. Penso che l'onorevole sottosegretario Valsecchi, qui presente, sarà in grado di dare notizie in merito. È certo però che promotore del disegno di legge è il Ministro dell'agricoltura; quello delle finanze lo è « di concerto », il che vuol dire che questo provvedimento è stato visto nel quadro della politica agraria.

BONACINA. C'è un aspetto secondario del problema, che riguarda la sanatoria per gli ammassi, e c'è un aspetto più importante, che riguarda la sanatoria dei rapporti intercorsi tra istituti finanziari e l'organismo di intervento per il finanziamento delle operazioni di acquisto e vendita dei prodotti agricoli effettuati per conto dello Stato, in conformità ai regolamenti adottati dalla CEE.

Ecco il motivo per il quale, pur preannunciando il nostro voto decisamente favorevole al disegno di legge, riteniamo opportuno che il Ministro dell'agricoltura venga a illustrarci questo disegno di legge relativamente all'orientamento che il Governo ha nei rapporti con la Comunità economica europea, dal quale noi, Commissione finanze e tesoro, non possiamo assolutamente prescindere. Mi riferisco alle disposizioni recenti, non a quelle passate; e quindi io confermo la richiesta perchè il Ministro dell'agricoltura intervenga a darci chiarimenti.

MARTINELLI. Se non ho capito male, sull'articolo 1 non sono state sollevate eccezioni di sorta. Se ben ricordo, quando alla forma dell'ammasso per contingente, che godeva di alcune esenzioni fiscali, è subentrata quella dell'ammasso volontario, gli istituti di credito e le organizzazioni agricole hanno ritenuto che ad esso dovessero essere applicate le medesime agevolazioni. È sorta così quella situazione di fatto che, trascinatasi per più di due anni, oggi si vuole sanare con l'articolo 1.

All'articolo 2, invece, si prende in considerazione il nuovo sistema dei prelievi, ai

quali vengono retroattivamente estese le agevolazioni, ma solo per quanto riguarda i documenti e l'ente gestore. Sulla questione, purtroppo, non sono in grado di dire di più.

Visto però che a favore dell'articolo 1 la Commissione si è unanimemente espressa, potremmo per ora approvare tale articolo, sospendendo la discussione sull'articolo 2, in attesa di avere dal Ministro dell'agricoltura i chiarimenti richiesti.

PRESIDENTE. La proposta formulata dal senatore Martinelli ritengo che non possa essere accolta. Ci troveremmo infatti in grave imbarazzo nell'ipotesi che, durante la discussione con il Ministro dell'agricoltura, la Commissione ritenesse opportuno riprendere in esame anche il testo dell'articolo 1.

VALSECCHI, Sottosegretario di Stato per le finanze. La Commissione ha il diritto di chiedere tutti i chiarimenti che ritiene opportuno da parte del Ministro dell'agricoltura. Voglio far presente, però, che il permanere della carenza cui si intende ovviare con il disegno di legge metterebbe in condizione di grave disagio il Ministro delle finanze. Dai documenti in nostro possesso — l'ultimo dei quali risale all'ottobre del 1961 — risulta che all'epoca il Ministro dell'agricoltura si era rivolto al titolare del dicastero delle finanze prospettandogli la necessità di provvedere all'ulteriore proroga delle leggi sull'esenzione dalla imposta di bollo, che sarebbero scadute il 31 dicembre di quell'anno. Per una serie di circostanze, la questione si è protratta a lungo, fino a quando, il 4 novembre 1963, il ministro Mattarella ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge oggi in discussione. A distanza di quasi un anno, il problema non è stato ancora risolto. La conseguenza di tale prolungata carenza, cioè il permanere dello stato di dubbio circa il pagamento dell'imposta, fa sì che diventi sempre più difficile per il Ministro delle finanze tenere un'annotazione aggiornata e precisa dei rapporti da definire.

La situazione, poi, risulta ancor più grave ora che siamo agli inizi della nuova campagna e che si sta provvedendo agli ammassi. Al Ministero delle finanze giungono quotidianamente richieste cui non si può dare una risposta, mentre sarebbe necessario provvedere al più presto, specialmente per alcuni prodotti come il riso, che deve essere urgentemente esportato, o l'uva, di cui v'è una giacenza piuttosto notevole.

Per tali ragioni, pur non avendo nulla in contrario a che siano richiesti chiarimenti al Ministro dell'agricoltura, faccio voti affinché la Commissione voglia approvare al più presto il disegno di legge.

Bisogna d'altra parte non dimenticare che esso è destinato a incidere sui prezzi e quindi, direttamente o indirettamente, ad agevolare il settore agricolo. In fondo, si tratta di un provvedimento per così dire strumentale, mentre i problemi che qui vengono sollevati sono strutturali. Viste le condizioni dell'agricoltura, nostro proposito deve essere quello di alleggerirle il più possibile, anche mediante il rinnovo delle agevolazioni fiscali in vigore da più di venti anni.

Con il 1° settembre è entrato in vigore il regolamento comunitario per il riso, per i prodotti caseari e per le carni bovine, ed intanto non conosciamo ancora gli orientamenti del Ministero dell'agricoltura.

Onorevoli senatori, noi siamo disposti a consentire tali agevolazioni qualunque sia il regime che regola il settore, giacchè è nostra convinzione che non possiamo fermarci, come nel caso della costruzione di una casa, in attesa di ciò che si farà dopo la costruzione.

Le richieste più interessanti che ci pervengono dall'area comunitaria riguardano proprio questo settore. Cosa possiamo fare? Per forza di cose il provvedimento urge e dobbiamo provvedere. Per noi, Ministero delle finanze, è veramente pesante la sospensione di tutti questi atti con annotazioni: « Sospeso in attesa... » eccetera.

CONTI Approviamo il disegno di legge. La discussione col Ministro dell'agricoltura la faremo successivamente.

SALARI, *relatore*. Approviamolo, e il Ministro lo faremo venire appena possibile.

BONACINA. La proposta è convincente, a mio avviso, sotto quest'altro angolo di visuale. Poichè la discussione che deve avvenire andrà assai più in là di quella che è la portata di questo disegno di legge, potrebbe succedere che ne ritardassimo l'approvazione, contribuendo, sia pure involontariamente, ad aggravare le difficoltà tra le quali gli agricoltori si dibattono.

Comunque dobbiamo essere precisi nelle richieste al Ministro dell'agricoltura. Le domande che dobbiamo rivolgere al Governo sono due: 1) come si pensa di regolare i rapporti con l'organismo di intervento che, di fatto, ha operato come tale dopo l'entrata in vigore del regolamento comunitario; cioè come si possono regolare i rapporti già trascorsi; 2) come si pensa di regolare, in via di diritto, i rapporti con l'organismo di intervento per il futuro.

Queste sono due domande precise, che hanno rilievo politico, al Ministro dell'agricoltura. Se noi oggi bloccassimo il disegno di legge per una finalità strumentale, cioè per costringere il Ministro dell'agricoltura a venire qui, pur essendo convinti di quanto ha detto il Sottosegretario, faremmo una cosa non giusta e non opportuna. Invece noi, convinti dell'opportunità del provvedimento, che deve risolvere un problema urgente, potremmo approvare il disegno di legge, invitando il Ministro a intervenire a una seduta prossima per rispondere ai nostri interrogativi.

BERTOLI. Io sono sensibile alle argomentazioni del sottosegretario Valsecchi e alle considerazioni del senatore Bonacina; però dobbiamo riconoscere, per una esperienza non confortante (e credo che non sia per cattiva volontà dei vari Ministri) che spesso abbiamo perduto l'occasione di affrontare certi problemi che interessano la nostra politica. Quindi ritengo che se rimandassimo di tre o quattro giorni l'approvazione del provvedimento, non causeremmo gravi inconvenienti, e non perderemmo l'occa-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

27ª SEDUTA (8 ottobre 1964)

sione di affrontare in Commissione tutte le questioni che ci interessano.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Cercherò di chiarire quali sono i compiti dell'organismo di intervento. Per esempio, nel settore del riso, c'è l'Ente nazionale risi, che è lo strumento attraverso il quale lo Stato realizza la propria politica del riso. Per questo cereale è consentito, nell'area comunitaria, il *dumping*; cioè noi possiamo sostenere l'esportazione del riso con un *dumping*. L'Ente nazionale risi percepisce dai vari produttori un diritto di contratto, che affluisce ad un fondo amministrato dall'Ente stesso, il quale poi, a seconda delle qualità e delle destinazioni, interviene a sostegno del prezzo. Questo intervento è realizzato considerando il Paese verso il quale si esporta e la qualità che si esporta. Tutto ciò avviene sulla base di documenti che sono presentati alla Dogana, la quale appone solo il visto. Infatti, non essendoci un intervento diretto dell'Erario in materia di riso, una volta controllati gli adempimenti dell'Ente e accertata l'uscita del riso, la Dogana mette il suo visto e basta.

Se poi la gestione ente risi, dedotte le spese, realizzasse degli utili, questi devono passare nel bilancio del Ministero della agricoltura.

Ho fatto questa esemplificazione per di mostrare quali sono gli atti contemplati dall'articolo 2: saranno gli atti che regolano l'accensione dei prestiti per l'Ente risi, saranno gli atti che regolano le esportazioni, saranno gli atti per il diritto di contratto. D'altro canto credo che sia necessario per noi fare questo. Gli altri Paesi hanno tutti degli organismi di intervento per sostenere i propri prodotti agricoli, in una misura che noi nemmeno immaginiamo.

La conseguenza che ne scaturisce è che dobbiamo fare tutto il possibile, sia pure con le dovute cautele, per alleggerire i costi di tali operazioni. Oggi come oggi dobbiamo appoggiarci su questi organismi, perchè solo con essi possiamo proficuamente operare.

P I R A S T U . Noi non siamo pregiudizialmente contrari all'articolo 2. Tuttavia desideriamo che il Ministro dell'agricoltura intervenga a fornirci chiarimenti in merito alla politica che è stata sin qui seguita e che si intende seguire per il futuro.

S A L A R I , *relatore*. Vorrei pregare l'onorevole Presidente di sospendere per cinque minuti la seduta onde consentire al ministro Ferrari Aggradi, che si trova presso la Commissione dell'agricoltura, di venire a fornirci i chiarimenti desiderati.

P R E S I D E N T E . Aderendo alla richiesta del relatore, sospendo la seduta per alcuni minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 11,10, è ripresa alle ore 11,20).

Informo l'onorevole Ministro dell'agricoltura che è in discussione il disegno di legge concernente la proroga dell'esenzione dall'imposta di bollo per gli atti relativi agli ammassi volontari di prodotti agricoli. Alcuni senatori desiderano chiarimenti sull'articolo 2, dove si parla di « rapporti fra gli istituti di credito e l'organismo di intervento per il finanziamento delle operazioni di acquisto e vendita di prodotti agricoli effettuati per conto dello Stato ».

F E R R A R I A G G R A D I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. La proroga di cui al disegno di legge è stata chiesta per non aggravare le condizioni del settore, già così difficili.

B E R T O L I . Le ragioni per cui è stata chiesta la proroga di carattere fiscale sono già state delucidate con molta chiarezza dal sottosegretario Valsecchi. Noi pensiamo però che questa potrebbe essere una buona occasione perchè il ministro Ferrari Aggradi informi la Commissione finanze e tesoro di ciò che deve essere l'organismo di intervento nelle intenzioni del Governo.

F E R R A R I A G G R A D I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ricordo che

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

27ª SEDUTA (8 ottobre 1964)

era stato presentato al Senato un disegno di legge governativo che regolava tutta la materia. Tale disegno di legge fu ritirato e sostituito da un altro che, per una serie di circostanze, è stato, invece, presentato alla Camera dei deputati. La Commissione dell'agricoltura della Camera lo ha già esaminato e ora si trova iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea. Se gli onorevoli commissari desiderano informazioni al riguardo, sono pronto a mettermi a loro disposizione.

BONACINA. Se l'onorevole Ministro è disposto ad intervenire la prossima settimana, compatibilmente con i suoi impegni, ai lavori della nostra Commissione per rispondere ai quesiti che abbiamo in precedenza formulato e che ora ripeteremo, potremo intanto approvare il disegno di legge, in considerazione delle ragioni di carattere tecnico economico prospettate dal sottosegretario Valsecchi.

Le domande che avevamo prospettato erano le seguenti: 1) come si pensa di regolare i rapporti di fatto già intercorsi con l'organismo di intervento, rapporti che si sono instaurati dopo l'entrata in vigore del regolamento comunitario sul nuovo trattamento dei cereali; 2) come si pensa in via di diritto di regolare il problema dell'organismo di intervento per il futuro.

FERRARI AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Circa la seconda domanda la risposta è implicita nel disegno di legge governativo già presentato alla Camera e al quale ho fatto riferimento poco fa. Per una risposta al primo quesito, sono a disposizione della Commissione.

BERTOLI. Prendiamo atto dell'impegno assunto dall'onorevole Ministro e in considerazione di ciò non ci opponiamo all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Le esenzioni dall'imposta di bollo previste dalla legge 20 novembre 1951, n. 1297, e dal decreto-legge 10 maggio 1943, n. 397, già prorogate rispettivamente con leggi 6 maggio 1957, n. 337, e 26 maggio 1959, n. 429, sono ulteriormente prorogate per un quinquennio, con efficacia dal 1° gennaio 1962.

(È approvato).

Art. 2.

A decorrere dal 1° luglio 1962 le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 14 del decreto-legge 10 maggio 1943, n. 397, si applicano per un quinquennio agli atti, documenti e quietanze relativi ai rapporti tra gli istituti di credito e l'organismo di intervento per il finanziamento delle operazioni di acquisto e vendita di prodotti agricoli effettuati per conto dello Stato, in conformità ai regolamenti adottati dal Consiglio della comunità economica europea, a norma del Trattato istitutivo della Comunità stessa, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari